

TRIBUNALE DI NUORO

Concordato minore: Sovraindebitamento CCII
n°1346 anno: 2022

Indebitato: Sovraindebitamento CCII

* * *

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
art. 76, comma 2, CCII**

GIUDICE DELEGATO: Dott. Riccardo De Vito
OCC/Gestore della Crisi: Dott. Stefano Floris

Ill.mo Giudice Delegato,
il sottoscritto Dott. Stefano Floris, nella sua qualità di OCC/Gestore della Crisi del procedimento sopra individuato,

PREMESSO CHE

in data 02/02/2023_ il Giudice Delegato Dott. Riccardo De Vito ha nominato il Dott. Stefano Floris con studio in Nuoro Via Sant'Emiliano 55, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 1346/2022 promosso dalla

b) lo scrivente ha accettato l'incarico con nota in atti ;

VERIFICATO CHE

- 1) La società snc trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c), CCII;
- 2) il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1. lett. D, numeri 1), 2), 3);
- 3) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;
- 4) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- 5) non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;
- 6) la società e i soci illimitatamente responsabili non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- 7) la società ha presentato la proposta ed il Piano ex art 74 secondo comma CCII , tramite i propri consulenti, Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu e Dott.ssa Giovanna Maria Carroni

Tutto ciò premesso presenta

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex Art. 76, comma 2, CCII

a) Cenni storici e giuridici sull'impresa sovraindebitata

La società è stata costituita in data dal Notaio Avv. Sandro Trubbas con capitale sociale di € 5.000,00 sottoscritto e conferito dai seguenti soci:

nato a () il , residente in via , codice fiscale: ; quota sottoscritta e conferita € 2.500,00;

nata a il , residente in via , codice fiscale: ; quota sottoscritta e conferita € 2.500,00.

I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita ad entrambi i soci, con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. La sede legale è sita in Nuoro in via ;

la società ha per oggetto:

il commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi, nautici e per il tempo libero, compresi, a titolo esemplificativo attrezzature da pesca, esche, abbigliamento sportivo, articoli da mare, imbarcazioni ed accessori nautici, attrezzatura subacquea, articoli da regalo, trofei e premi per gare sportive; la vendita per corrispondenza e online (canale internet) di articoli sportivi, nautici e per il tempo libero; import-export di articoli sportivi, nautici e per il tempo libero; l'organizzazione di manifestazioni sportive. il tutto con espressa precisazione che per le attività svolte, le quali richiedono necessariamente titoli di abilitazione professionali o iscrizioni in appositi albi o elenchi, la società dovrà avvalersi dell'opera di professionisti abilitati a norma di legge, soci o estranei alla società stessa. la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie nonché dei benefici in genere previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale vigente in merito, con riguardo, altresì, alle norme regolanti l'occupazione e lo sviluppo. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, operazioni commerciali, industriali, immobiliari e, purché non esercitate nei confronti del pubblico, potrà porre in essere anche operazioni finanziarie e mobiliari, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al profitto. sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. lgs. 1.9.1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d. lgs. 24.2.1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3.2.1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società."

L'attività sociale prevalentemente svolta è quella di commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per la pesca, articoli sportivi, nautici e per il tempo libero, abbigliamento sportivo, attrezzatura subacquea, articoli da regalo. ed iniziata in data 02.03.2011 nella sede legale è sita in Nuoro in [REDACTED]

All'attualità, l'attività sociale è cessata.

Al momento della costituzione della società, entrambi i soci, legati da vincolo matrimoniale erano, e lo sono tutt'ora dipendenti della [REDACTED] un contratto a tempo indeterminato Full Time .

b) Origini e cause del sovraindebitamento

La società nei primi anni di attività, ha avuto un incoraggiante volume di affari in costante crescita fino all'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2017 sono iniziate le difficoltà sia economiche che finanziarie per via degli incassi della attività che si sono rivelati insufficienti a coprire le spese correnti di gestione .

Nell'anno 2018 , una nuova attività commerciale simile, concorrente è sorta a nelle vicinanze di quella svolta dalla società di che trattasi, ha peggiorato le condizioni economiche della stessa.

Per fare fronte alle scadenze di breve termine con la speranza di sanare lo squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario la società nell'anno 2018 ha chiesto ed ottenuto , offrendo le garanzie personali dei soci amministratori , dalla Banca UniCredit spa un finanziamento chirografario di 40.000,00, da restituire in rate mensili da 749,00 euro ed un fido da utilizzare come scoperto di c/c per ulteriori 40.000,00 euro.

I soci amministratori facevano affidamento sui loro stipendi e apportavano risorse finanziarie esterne , ma il tutto si è dimostrato insufficiente.

Le cause di difficoltà sia economica che finanziaria sono iniziate negli anni 2017/2018 per via degli incassi rinvenienti dall' attività commerciale , rilevatisi insufficienti alla copertura dei costi e delle spese correnti nonché di quelle della famiglia dei soci .

Negli anni tali costi , si sono trasformati in debiti gradualmente incrementatisi per via delle sanzioni e degli interessi nel frattempo maturati , andando ad aggravare la già impegnativa situazione debitoria della società e dei soci in quanto , ancorché percettori di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato , destinavano parte delle le risorse personali a finanziare la società , ma tutto questo non è stato sufficiente a coprire la situazione debitoria accumulatasi, aggravatasi anno dopo anno.

Il debito che si è accumulato, accertato dal sottoscritto ammonta a Euro 287.934,37 , oltre al compenso dovuto al legale della procedura come meglio evidenziato nel prospetto che si allega (Allegato n. 1)

c) Diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni

Al momento della assunzione delle obbligazioni la società Dimesione pesca snc poteva contare sui ricavi della attività e sulle provviste finanziarie dei soci percepenti un reddito di lavoro dipendente che utilizzavano in parte a finanziare la società .

A fronte di una esposizione finanziaria potenziale di euro 80.000,00 , (40.000,00 euro di finanziamento ed altri 40.000,00 di linea di credito come fido sul c/c bancario oltre interessi e spese) vi era una ragionevole prospettiva di poter adempiere

d) Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni .

Il sovraindebitamento della società istante è stato determinato da una vera e propria crisi economica e finanziaria, iniziata nell'anno 2017.

La rottura del rapporto affettivo tra i soci e le successive vicende giudiziarie hanno condizionato i rapporti sociali e hanno influito negativamente alla gestione della attività.

Come già rappresentato nelle origini e nelle cause di cui al punto B che precede , ad inizio dell'anno 2018 , una nuova attività simile e concorrente è sorta nelle vicinanze di quella svolta dalla società di che trattasi , ha peggiorato le condizioni economiche della stessa .

La ben nota pandemia da Covid-19, proseguita anche negli anni successivi, ha determinato per l'istante l'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'assenza di patrimonio e all'insufficienza di reddito prodotto dalla società nonché la sospensione degli apporti finanziari da parte dei soci .

Conseguentemente l'istante, trovandosi in difficoltà nell'adempire

e) Atti del debitore impugnati dai creditori

Non si rilevano atti impugnati dai creditori .

Così come dichiarato dai soci , Sign. ██████████ e Signora ██████████ , è in corso un pignoramento del quinto dei loro stipendi, da parte del creditore ██████████ per canoni di locazione arretrati dell'esercizio Commerciale

f) Completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata, all'ulteriore documentazione messa a disposizione su richiesta della scrivente nonché ai dati consultabili dalle banche dati.

Con riferimento alla completezza della documentazione depositata dai ricorrenti, il sottoscritto accerta la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista. Tuttavia l'elenco potrebbe essere integrato qualora la procedura lo richieda o qualora le caratteristiche specifiche della procedura richiedano ulteriori accertamenti o verifiche da parte dello scrivente professionista facente funzione di OCC o del Giudice.

In relazione alla attendibilità della stessa, le indagini ricognitive condotte (anche a mezzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazioni creditizie) portano a confermare con fondamento l'attendibilità della documentazione prodotta.

in sintesi, la proposta di concordato minore liquidatorio prevede :

- apporto di finanzia interna per Euro 27.000,00 da parte del socio signora ██████████ ;
- apporto finanzia esterna per Euro 35.000,00 , da parte del Socio ██████████ ;
- vendita di beni aziendali e delle merci per Euro 21.494,53;
- pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 6.386,72 ;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati verso la dipendente , ex art 2751 bis. n. 1 quantificata in euro 37.050,48
- pagamento in ragione del 51,89% , dei crediti privilegiati per debiti verso i professionisti ex art 2751 bis n. 2 quantificati in euro 5.057,33
- pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, che attualmente ammontano ad euro 245.826,56.

In considerazione di tale disponibilità, la somma messa a disposizione dei creditori ammonta ad € 35.000,00.

Tale somma sarà destinata proporzionalmente a tutti i creditori, che pertanto verranno tutti soddisfatti nella misura

di circa 14,24% all'accettazione dei singoli creditori, sulla base della considerazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

g) Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

In assenza di beni immobili in capo alla ricorrente, la possibilità di adempiere deriva esclusivamente dalla vendita dei beni mobili quantificati in Euro 21.494,53 e dalla quota di euro 62.000,00 che il Signori soci metteranno a disposizione della procedura come finanza interna ed esterna .

La proposta di concordato minore è sicuramente più conveniente all'alternativa della liquidazione controllata della società sovraindebitata e delle possibili esecuzioni individuali di singoli creditori in forza dell'apporto di Finanza Esterna che andrà a vantaggio dei creditori .

Senza tale apporto la maggior parte dei creditori rimarrebbe insoddisfatta, a questi ultimi rimarrebbe l'opportunità di rivalersi con azioni individuali sugli stipendi dei soci , che già subiscono una rilevante decurtazione mensile per effetto di un pignoramento del quinto attivata dal creditore ██████████ per il recupero del credito derivante dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione del locale commerciale dove svolge l'attività la società istante . La proposta di concordato minore presentata appare più vantaggiosa rispetto alla Liquidazione controllata .

Ai sensi dell'art.268 del CCI nella liquidazione controllata " non sono ricompresi i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento , gli stipendi . le pensioni e i salar e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal Giudice , di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia ."

nella fattispecie essendo gli stipendi dei soci già oggetto di pignoramento presso terzi , in mancanza di omologa del Concordato minore proposto , i creditori potrebbero esercitare azioni individuali , ma la somma eventualmente disponibile andrebbe a beneficio del primo pignorante successivo al pignoramento in corso allungando i tempi di recupero del credito per un tempo indeterminato con i rischi che ne derivano

h) Costi presumibili della procedura

Il costo della procedura è stato quantificat in Euro 6.386,72

i) Percentuale, modalità e dei tempi di soddisfazione dei creditori

Come anticipato essa prevede:

pagamento in ragione del 100% delle spese di procedura quantificate in € 6.386,72 ;

pagamento i ragione del 100% dei crediti privilegiati costituiti da debiti verso i dipendenti ex art. 2751 bis n.l ce. pari ad € 37.050,48 ;

pagamento ed in ragione del 51,89% dei crediti privilegiati per debiti verso professionisti ex art 2751bis n.2 ce. e pari ad € 5.057,33 (finanza interna);

Pagamento in ragione del 14,24% di tutti i creditori chirografari e per la parte privilegiata incapiente, quantificato in € 35.000,00(finanza esterna).

La percentuale è puramente indicativa e terrà conto della maggior somma determinata a seguito di sospensione dell'attuale pignoramento sullo stipendio ad opera del creditore ██████████ e del valore di vendita dei beni da parte del Liquidatore.

Le somme ed i beni verranno messi a disposizione del Liquidatore entro 30 giorni dalla omologazione della presente Proposta ovvero dalla scadenza dei termini per opporsi all'omologazione e nei casi di opposizione nel momento in cui si esauriranno i mezzi di impugnazione previsti.

Ai sensi dell'art. 74 comma 2:" .. .omissis...il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori". In tale contesto, la "misura apprezzabile" è pari al 41,92% dell'intero attivo societario e la finanza fornita dal Sig. ██████████ pari ad € 35.000,00 è superiore del 10% dell'importo della finanza interna. La nozione di finanza esterna, viene fornita dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 8.06.2012 n. 9373) che evidenzia come "l'apporto del terzo si sottrae al

divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato". La finanza interna da distribuirsi tra i creditori secondo l'ordine dei privilegi, verrà messa disposizione del Liquidatore, odierno referente O.C.C., ex art 65 c.3 CCI, il quale procederà all'incasso della liquidità ed alla liquidazione dei beni. A tal fine, la ██████████ consegnerà un assegno circolare intestato alla società ██████████ in Concordato Minore. Ulteriormente alla predetta finanza, il Sig. ██████████ consegnerà al liquidatore la somma di € 35.000,00 mediante assegno circolare da intestare alla società ██████████ in Concordato Minore. Tale somma perverrà al Sig. ██████████ dalla ██████████, a titolo di liberalità. Si allega l'impegno in tal senso assunto dalla Sig.ra. ██████████ e condizionato all'omologa del Concordato Minore e con espressa rinuncia al regresso..

In tale prospettiva, la presente proposta viene inserita nell'alveo della "cessione dei beni dispositiva" ai creditori e la percentuale a loro dovuta sarà realizzata a seguito di vendita del compendio mobiliare, incasso della somma apportata dal socio ██████████ e dalla finanza esterna.

Nel caso in cui la presente Proposta ottenga il voto favorevole dei creditori ed intervenga, quindi, l'omologazione del Concordato, i soci consegneranno al Liquidatore, l'attivo sociale e n.2 assegni circolari intestate alla società ██████████ in Concordato Minore, entro 30 giorni dalla omologazione della presente proposta o dalla scadenza dei termini per opporsi all'omologazione e nei casi di opposizione nel momento in cui si esauriranno i mezzi di impugnazione previsti.

l) Criteri di formazione delle classi

i creditori non sono suddivisi in classi .

L'art. 74, c. 3, CCII prevede, infatti, che la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi e tra i creditori della ██████████ e c. non esistono creditori di questa tipologia.

m) Valutazione del merito creditizio

Il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento e/o dei finanziamenti non ha tenuto conto degli indici economici della società ha ritenuto concedere il credito sulla base delle garanzie offerte dal reddito di lavoro dipendente percepito dai soci

n) Conclusioni

sulla base delle considerazioni sopra esposte , il sottoscritto gestore della crisi esaminati i documenti messi a disposizione dal debitore proponente coadiuvato dalle professioniste Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu e Dott.ssa Giovanna maria Carroni e quelli acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione ; la situazione reddituale e patrimoniale del debitore ; lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo,natura e grado del privilegio

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del concordato minore ex art 74 ess D,lgs 14/2019.

Si allegano:

- 1) il piano del 02/02/20204 predisposto dalla Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu e dalla Dott.ssa Giovanna Maria Carroni , L'integrazione alla relazione del 09/05/2024, bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o
- 2) l'elenco di tutti i creditori e la relativa indicazione del domicilio digitale nel caso ne siano muniti, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- 3) dichiarazione di impegno della signora ██████████

Il Gestore della crisi
Dott. Stefano Floris

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Floris". The signature is written in a cursive style with a prominent flourish at the end.